

L'INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 698 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E IL CASO VENEZIA

Il 24 dicembre 1993, Pietro Venezia, 40 anni, proprietario di un noto ristorante italiano di Miami, sparò cinque colpi di pistola contro l'agente del Fisco dello Stato della Florida Donald Bonham, 61 anni. Venezia, che aveva la cittadinanza italiana pur risiedendo in Florida, accusato di omicidio di primo grado, per il quale in Florida è prevista la pena di morte, fuggì in Italia. Il successivo 30 dicembre venne spiccato il mandato di cattura e scattò la caccia internazionale all'uomo che si concluse con l'arresto nel 1994, a Laterza in provincia di Taranto. L'America fece richiesta all'Italia di estradizione, con la garanzia che non sarebbe stata inflitta la pena capitale, poiché non ammessa dall'ordinamento italiano, come sancito dall'articolo 27 della nostra Costituzione. Il caso di Pietro Venezia diventò fin da subito oggetto di dibattito parlamentare e giuridico, in quanto il Governo Italiano dell'epoca (era Ministro della Giustizia ad interim Lamberto Dini). La Convenzione europea di estradizione del 1957 stabiliva che "se il reato per il quale è richiesta l'extradizione è punibile con la pena di morte secondo le leggi del paese richiedente e se per tale reato la pena di morte non è prevista dalla legge dello Stato cui viene fatta la richiesta o non è normalmente eseguita, l'extradizione potrà essere rifiutata, a meno che la parte richiedente non dia assicurazioni, ritenute sufficienti dallo

Stato estradante, che la pena di morte non verrà eseguita". Quest'ultima ipotesi era contemplata anche dal secondo comma dell'art. 698 del Codice di Procedura Penale italiano. Quindi, avendo dato l'America queste "assicurazioni", alla fine del 1995 il ritorno in Florida pareva inevitabile. Nel giugno '96, Venezia presentò ricorso al Tar avverso la decisione del Governo (avallata anche dalla Corte di Cassazione) che sospese l'extradizione e demandò la questione alla Corte Costituzionale. La Consulta dichiarò l'incostituzionalità dell'articolo sopra citato affermando che "il ripudio della pena di morte, sancito dall'art. 27 della Costituzione, non può dirsi adeguatamente tutelato dal riferimento alle «sufficienti garanzie» che tale pena non venga inflitta o comunque eseguita, contenuto nella norma in esame. Per le medesime ragioni è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della l. 26-5-1984, n. 225, di ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra Italia e Stati Uniti, nella parte in cui si riferisce all'art. 9 del trattato medesimo". Sostanzialmente, la Corte Costituzionale reputò che le garanzie volte da uno Stato richiedente l'extradizione circa la mancata esecuzione della prevista pena capitale, non potevano essere sufficienti a determinare la "consegna" dell'imputato, in quanto tale condanna lede il Diritto alla Vita sancito dalla nostra stessa Costituzione. Pietro Venezia fu quindi, processato e condannato, in Italia, per l'omicidio volontario premeditato di Donald Bonham in Florida.